

## **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLGiate OLONA E CASTELLANZA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaquindici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di:

**OLGIATE OLONA** C.F. 00322700121, legalmente rappresentato dal Sindaco dr. Giovanni Montano;

**CASTELLANZA** C.F. 00252280128, legalmente rappresentato dal Sindaco dr. Fabrizio Farisoglio;

### **PREMESSO**

che le Amministrazioni Comunali dei Comuni di:

- **OLGIATE OLONA** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23 aprile 2015, esecutiva;
- **CASTELLANZA** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18 maggio 2015, esecutiva;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell' art.98, comma 3 ,del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti convengono e stipulano la presente convenzione:**

### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Castellanza e Olgiate Olona in Provincia di Varese, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza ed economicità ottenendo, sotto quest' ultimo aspetto, un significativo risparmio della relativa spesa.

### **ART. 2 - MODALITA OPERATIVE**

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Spetta al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Castellanza provvedere in ordine a:

- nomina del Segretario comunale, titolare della convenzione nel rispetto dei tempi e modalità stabiliti dall'articolo 99 del D.Lgs. n. 267/2000
- revoca del Segretario comunale, titolare della convenzione, nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 99 del D.Lgs. n. 267/2000
- concessione allo stesso di congedi straordinari e di aspettative;
- autorizzazione allo stesso per lo svolgimento di incarichi esterni o per l'esercizio di altre attività.

### **ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico e lo stato giuridico del Segretario Comunale assegnato sono disciplinati dall'ordinamento giuridico vigente.

Il Comune capo convenzione provvederà all' erogazione delle competenze economiche spettanti al Segretario (salvo quanto sotto previsto) ed al recupero delle spese a carico del Comune di Castellanza.

Il riparto delle spese relative al trattamento economico, così come determinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro spettante al Segretario, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 55 % Comune di Olgiate Olona;
- 45 % Comune di Castellanza;

Con cadenza quadrimestrale il Comune capo convenzione comunicherà al Comune di Castellanza il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute ed anticipate per la convenzione nel quadrimestre precedente, redatte a cura del Responsabile del servizio finanziario. Il Comune di Castellanza provvederà a rimborsare al Comune capo convenzione quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Ciascun Comune provvederà singolarmente con atti dei propri organi alla liquidazione degli emolumenti non fissi e cioè diritti di segreteria od altri emolumenti non aventi carattere di stabilità.

Il Segretario è autorizzato, per il tempo strettamente necessario alle esigenze lavorative, all'uso del mezzo proprio per una maggior efficienza ed efficacia del servizio.

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti la corresponsione dell'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro.

#### **ART. 4 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Olgiate Olona, in qualità di Comune Capo Convenzione, assume la gestione amministrativa e contabile del servizio in convenzione.

#### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario, sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle percentuali di spesa di cui all'art. 3 e flessibile in base alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

I Sindaci dei Comuni, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei rispettivi Enti e in accordo con il Segretario comunale assegnato, concorderanno la suddivisione della sua presenza nei diversi giorni della settimana.

#### **ART. 6 FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati potranno essere svolte mediante incontri periodici tra i rispettivi Sindaci al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale convenzionata e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 7 – DECORRENZA DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

La presente convenzione è da intendersi valida dal 1/06/2015 per un periodo di anni 6.

Alla scadenza del termine la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un diverso periodo da concordare.

Prima della scadenza del termine convenuto, la convenzione potrà essere sciolta o subire variazioni, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi la medesima data di scioglimento;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, da trasmettere all'altro Ente con raccomandata con A.R. o con PEC con un preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di recesso ciascun Comune si obbliga al pagamento della propria quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di recesso.

Prima dello scioglimento consensuale della Convenzione, i Sindaci, sentito il Segretario, si impegnano a stabilire presso quale Comune, fra gli Enti convenzionati, sarà assegnato a tempo pieno il Segretario.

In caso di recesso unilaterale o mancato accordo tra i Sindaci nel caso di scioglimento consensuale, il Segretario comunale titolare permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune capo convenzione.

#### **ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione non necessita di riclassificazione in quanto la popolazione complessiva dei due Comuni non supera la popolazione della classe IIa (compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti) ove risultano già classificati i rispettivi Comuni.

#### **ART. 9 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.

#### **ART. 10 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei rispettivi Enti, sarà inviata, in copia conforme, a norma dell' art 10, comma 2, del D.P.R 4.12.1997, n. 465, al Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale di Milano ex AGES sezione Lombardia per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li \_\_\_\_\_

Sindaco del Comune di Olgiate Olona \_\_\_\_\_

Sindaco del Comune di Castellanza \_\_\_\_\_